



## **PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**

SERVIZIO MOBILITA' PUBBLICA

### **DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE**

#### **OGGETTO:**

Legge provinciale n. 5/1996 (Disciplina per la tutela dell'ambiente in relazione all'esercizio degli aeromobili) art. 1 Associazione Italiana Piloti di Montagna autorizzazione per voli di addestramento e mantenimento del brevetto di volo.

La vigente legge provinciale 12 agosto 1996, n. 5, ad oggetto “Disciplina per la tutela dell’ambiente in relazione all’esercizio degli aeromobili” prevede all’art. 1, comma 4, che il Servizio Trasporti pubblici, sentita l’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente, può autorizzare l’effettuazione di voli di addestramento, nell’ambito di attività di scuole o associazioni aventi sede nella provincia di Trento, ai fini dell’allenamento minimo di volo per il mantenimento del brevetto. Tale autorizzazione è rilasciata secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta provinciale.

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 17790 di data 30 dicembre 1996, modificata con deliberazione n. 1696 di data 18 agosto 2006, sono stati individuati conseguentemente i criteri e le modalità per il rilascio dell’autorizzazione in esame.

Sulla base di tale normativa, con determinazione del Dirigente del Servizio Mobilità pubblica n. 57 di data 3 marzo 2023 è stata rilasciata l’autorizzazione in oggetto alla società A.I.P.M. - Associazione Italiana Piloti di Montagna, per un periodo di tre anni dal 7 aprile 2023 al 6 aprile 2026.

Con richiesta pervenuta in data 10 febbraio c.a. la A.I.P.M. - Associazione Italiana Piloti di Montagna, ha richiesto altresì ai sensi della citata legge provinciale 12 agosto 1996, n. 5 il rinnovo della suddetta autorizzazione allo svolgimento di tali attività di volo in deroga.

A seguito di tale richiesta si è quindi provveduto a richiedere il prescritto parere all’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente che, con nota prot. 262069 di data 26 marzo c.a. ha suggerito che l’autorizzazione di cui all’oggetto *“richiami l’adozione delle opportune procedure di decollo, atterraggio e sorvolo previste dai piani di volo, al fine di arrecare il minor disturbo possibile alla popolazione. Tali accorgimenti dovranno essere adottati specie laddove gli eliporti, ovvero le piazzole attrezzate allo scopo, siano ubicate in prossimità di centri abitati”*;

Tutto ciò premesso,

#### LA DIRIGENTE

- vista la legge provinciale n. 5/1996 (Disciplina per la tutela dell'ambiente in relazione all'esercizio degli aeromobili) e ss.mm. ;

- vista la deliberazione della G.P. n. 17790 di data 30 dicembre 1996, integrata dalla deliberazione della G.P. n. 1696 del 18 agosto 2006;
- vista la richiesta pervenuta in data 10 febbraio u.s. dalla A.I.P.M. - Associazione Italiana Piloti di Montagna;
- visto il parere formulato dall’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente che, con nota prot. 262069 di data 26 marzo c.a., ha suggerito che l’autorizzazione di cui all’oggetto *“richiami l’adozione delle opportune procedure di decollo, atterraggio e sorvolo previste dai piani di volo, al fine di arrecare il minor disturbo possibile alla popolazione. Tali accorgimenti dovranno essere adottati specie laddove gli eliporti, ovvero le piazzole attrezzate allo scopo, siano ubicate in prossimità di centri abitati”*;

determina

- 1) di rinnovare, per le motivazioni indicate in premessa, l’autorizzazione alla A.I.P.M. - Associazione Italiana Piloti di Montagna ad effettuare nel periodo intercorrente tra il 7 aprile 2026 ed il 6 aprile 2029 voli di addestramento ed allenamento, con le modalità previste dalla deliberazione della G.P. n. 17790 del 30 dicembre 1996, integrata con la successiva deliberazione della G.P. n. 1696 del 18 agosto 2006, in deroga ai divieti di cui alle lettere b) e c) del comma 4 dell’art. 1 della legge provinciale 12 agosto 1996, n. 5;
- 2) di prevedere altresì che nell’esercizio di tale attività, conformemente a quanto indicato dall’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente con nota prot. 262069 di data 26 marzo c.a., le procedure di decollo, atterraggio e sorvolo previste dai piani di volo dovranno essere effettuate con modalità tese ad arrecare il minor disturbo possibile alla popolazione. Tali accorgimenti dovranno essere adottati specie laddove gli eliporti, ovvero le piazzole attrezzate allo scopo, siano ubicate in prossimità di centri abitati, richiamando altresì altresì le sanzioni previste dall’art. 3 comma 1 lettera c) della legge provinciale 12 agosto 1996, n. 5 per chi viola il regime sanzionatorio previsto dall’art. 1 comma 4);
- 3) di dare atto che, nel rispetto dell’art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti provinciali, in capo al dirigente e al personale incaricato dell’istruttoria di questo provvedimento non sussistono situazioni di conflitto di interesse;
- 4) di precisare che il procedimento amministrativo in oggetto è stato avviato in data 10 febbraio c.a., è stato interrotto per l’acquisizione del prescritto parere, e termina con la data del

presente provvedimento adottato nel rispetto dei termini massimi di 30 giorni fissati ai sensi della L.P. n. 23/1992;

- 5) di comunicare che avverso il presente provvedimento può essere proposto il ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro 60 giorni, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104 o in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

**Non sono presenti allegati parte integrante**

**LA DIRIGENTE**

**Stella Giampietro**

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).